

Sentenza n. 259 del 2004 (Tutela della fascia costiera ed inquinamento delle acque)

La legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (*Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88*) ha superato l'esame di costituzionalità. La pronuncia è stata resa dalla Consulta nel corso del giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti della legge regionale in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge regionale attribuisce alle province la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative all'immissione in mare di alcuni materiali e previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Per l'Avvocatura dello Stato tale disciplina è invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, stante la necessità da parte dello Stato di individuare *standard* uniformi di tutela dell'ambiente marino e della fascia costiera.

La Consulta richiama i propri precedenti in tema di ambiente: ricorda che non tutte le materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost., possono configurarsi come tali, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie; ed esclude *la configurabilità di una "materia" riconducibile in senso tecnico in via esclusiva alla "tutela dell'ambiente", qualificando l'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale* (Considerato in diritto n. 2). Nella materia trasversale "tutela dell'ambiente", la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici adottati dal legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze. L'art. 35 del d.lgs. n. 152 del 1999 prevede, al fine della tutela dell'ambiente marino, il necessario rilascio di un'autorizzazione per determinate attività consistenti nell'immersione in mare da determinati luoghi (navi, aeromobili, spiagge, lagune o altro) di determinati materiali (materiali di scavo, inerti, o altro) ma non individua, salvo qualche eccezione, l'autorità competente. Per talune delle suddette attività, l'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (*Disposizioni in materia ambientale*), indica nella regione l'autorità competente per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 35 del d.lgs. 152 del 1999. La legge regionale attribuisce alle province la competenza al rilascio dell'autorizzazione per quelle medesime attività indicate nell'art. 21 della legge n. 179 del 2002. Dall'esame del quadro normativo risulta, pertanto, che la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le attività previste dalla legge denunciata è della

regione che, legittimamente, può prevedere la delega alle province del relativo potere autorizzatorio. Secondo i giudici delle leggi, infatti, tale delega “*non è illegittima in quanto non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed, anzi, è coerente con il principio di sussidiarietà*” (Ibidem).

Dott.ssa Paola Garro